SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 199**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 250.

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

Art. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già

abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera *b)*, sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 60 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

Art. 6.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

Art. 8.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Art. 9.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

2. Alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: «teletrasmissione» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora».

3. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:

«*n)* un rappresentante degli editori radiofonici».

Art. 11.

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)» e l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11 *(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione).* — 1. *Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:*

a) *alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;*

b) *al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.*

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9,

viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«Art. 9 *(Contributi ad imprese editrici di particolare valore).* — 1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.

2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.

4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché:

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000.

6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico.

10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 1».

L'art. 2 della legge n. 177/1989 ha così disposto:

«Art. 2. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate».

Note agli articoli 2 e 3:

— Per l'art. 9 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

— Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 6 *(Cooperative giornalistiche).* — Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma».

— Il testo dell'art. 52 della citata legge n. 416/1981 è il seguente:

«Art. 52 *(Cooperative nel settore giornalistico).* — Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data».

— Il testo dell'art. 54 della citata legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137 (Modifiche alla legge n. 416/1981), è il seguente:

«Art. 54 *(Disposizioni di attuazione).* — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«Art. 10 *(Contributi ad altri periodici).* — 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:

a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;

b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;

d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.

2. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo».

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 20 *(Determinazione del tasso di riferimento)*. — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

— Il testo del quinto comma dell'art. 7 della citata legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 4 della citata legge n. 137/1983, è il seguente:

«I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 9 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 416/1981, è il seguente:

«Art. 28 *(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)*. — A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti. per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«Art. 20 *(Finanziamenti agevolati)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.

2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.

3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.

5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonché di quello istituito ai sensi dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sarà effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilità di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici".

7. È data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 15 miliardi.

9. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29".

10. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

"*h)* un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)".

11. All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo comma, dopo le parole "imprese editrici di libri" sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo"».

— Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

— Il D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, reca: «Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 29 *(Programmi ammessi al finanziamento agevolato).* — È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1) la situazione patrimoniale dell'impresa;

2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;

3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto».

Con legge n. 428/1984, recante integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello Stato sul fondo.

— Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30 *(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva).* — I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione *e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora*, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;

b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;

d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183».

— Il testo dell'art. 31 della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 31 *(Durata e modalità dei finanziamenti)*. — Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo dell'art. 32 della citata legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 20 della citata legge n. 67/1987 e della presente legge, è il seguente:

«Art. 32 *(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato)*. — Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'art. 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un comitato composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consigli dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;

h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

i) un rappresentante degli editori di giornali periodici;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative);

n) un rappresentante degli editori radiofonici.

Il comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 33 della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 33 *(Fondo centrale di garanzia)* — È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agoso 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera *b)* del quinto comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91.

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo».

Note all'art. 6:

— Per la legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

— Il testo del comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006».

L'art. 1 della legge n. 338/1988 (Modifica alla legge n. 67/1987) ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del fondo.

Note all'art.

— Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987, così come modificato dalla presente legge, vedi precedente nota all'art. 1.

— Per l'art. 28 della citata legge n. 416/1981 vedi precedente nota all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 28 della legge n. 416/1981 vedi precedente nota all'art. 4.

Note all'art. 9:

— Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«Art. 8 *(Contributi ai quotidiani)*. — 1. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9, i contributi di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono.

2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento.

4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.

9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

10. I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolai in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;

b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.

11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera *b)* del comma 10 del presente articolo.

12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.

14. È fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981. n. 416».

— Il testo dell'art. 11 della citata lgge n. 416/1981 è il seguente:

«Art. 11 *(Registro nazionale della stampa)*. — È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

1) giornali quotidiani;

2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18,

3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172».

Note all'art. 10:

— Per gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della citata legge n. 416/1981 e successive modificazioni, vedi precedente nota all'art. 5.

— Il testo degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«Art. 5 *(Pubblicità di amministrazioni pubbliche)*. — 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e dalla loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con l'illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni».

«Art. 6 *(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)*. — 1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'art. 27-*nonies* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.

3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata».

— Per l'art. 20 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 4.

— Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.

— Per l'art. 30 della citata legge n. 416/1981 vedi precedente nota all'art. 5.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 27, secondo comma, della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:

«Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno».

— Il testo dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 67/1987 è il seguente:

«3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno».

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 18 (*Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa*). — Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27.

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 12 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 6.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3850):

Presentato dall'on. SANGIORGIO ed altri il 20 aprile 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 25 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione l'8 novembre 1989 e approvato il 21 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1983):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 novembre 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 12 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3850-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 21 dicembre 1989 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 18 gennaio 1990; 7, 8, 15, 28 febbraio 1990; 3, 5, 11, 18 aprile 1990; 23 maggio 1990; 6, 7, 13, 21 giugno 1990 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1983-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 luglio 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 luglio 1990 e approvato il 31 luglio 1990.

90G0304

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 luglio 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione per le varie tipologie di vino della denominazione di origine di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidità totale;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle mutate tecniche di produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimi dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» previsti nella misura di 7 per mille per la tipologia «bianco», 6,5 per mille per i tipi «spumante» e «passito», dall'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, sono modificati nella misura di 6 per mille per tutte le predette tipologie di vino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: MANNINO

90A3737

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di somme accantonate del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, che stabilisce che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria preriforma gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto l'art. 14 del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456 che prevede, tra l'altro, che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza;

Visto l'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 che determina, tra l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonché il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la propria deliberazione in data 15 marzo 1990 con la quale è stata accantonata la somma di lire 1.340 miliardi — parte corrente del Fondo sanitario nazionale anno 1990 — in attesa di precise proposte da parte del Ministro della sanità;

Ritenuto che sulla somma predetta di lire 1.340 miliardi debba essere accantonata con specifico vincolo di destinazione la somma di lire 625 miliardi per il pagamento degli arretrati relativi al rinnovo delle convenzioni;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 9 aprile 1990, 18 maggio 1990 e 14 giugno 1990;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni in data 19 giugno 1990;

Delibera:

A valere sulle quote accantonate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1990 sono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme:

1) L. 168.500.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui:

a) L. 148.000.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità di diritto pubblico;

b) L. 20.500.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato.

Gli importi di cui al punto 1) sono ripartiti secondo le allegate tabelle *A* e *B*;

2) L. 100.000.000.000 agli istituti zooprofilattici sperimentali per le spese di funzionamento.

L'importo è ripartito secondo l'allegata tabella *C*;

3) L. 71.210.443.710 per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri prima della riforma per opere di edilizia sanitaria di cui:

a) L. 13.839.036.710 da assegnare direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le quote di debito di spettanza delle regioni;

b) L. 57.371.407.000 da assegnare alle regioni e province autonome per mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Gli importi di cui al punto 3) sono ripartiti secondo l'allegata tabella *D*;

4) L. 48.917.490.000 per il finanziamento dei programmi per il risanamento degli allevamenti e profilassi veterinaria, di cui:

a) L. 34.110.719.000 per il programma di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi;

b) L. 14.806.771.000 per il programma di risanamento degli allevamenti dalla leucosi enzootica.

Gli importi di cui al punto 4) sono ripartiti secondo l'allegata tabella *E*;

5) L. 155.000.000.000 per il finanziamento del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui:

a) L. 80.000.000.000 per l'assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e di specifici laboratori (art. 1, lettera *c*);

b) L. 35.000.000.000 per lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale (art. 1, lettera *d*);

c) L. 20.000.000.000 per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti (art. 1, lettera *e*);

d) L. 20.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate (art. 1, comma 2).

Gli importi di cui al punto 5) sono ripartiti secondo l'allegata tabella *F*.

Le tabelle *A, B, C, D, E* ed *F* fanno parte integrante della presente deliberazione.

Sulle medesime disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1990 è, specificamente, destinata al finanziamento delle convenzioni, in corso di definizione, la somma complessiva di L. 625.000.000.000.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990

Parte corrente

FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE AGLI I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO

Istituto	Assegnazione
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Milano	15.219.713.866
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	18.053.027.593
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma	14.006.970.090
Fondazione senatore Giovanni Pascale - Napoli	16.290.107.593
Istituto oncologico - Bari	2.606.165.856
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano	7.270.878.823
Policlinico San Matteo - Pavia	13.958.785.421
Ospedale maggiore - Milano	12.590.164.412
Istituto nazionale riposo e cura anziani - Ancona	8.922.409.195
Istituto gastroenterologico Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	4.297.501.098
Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste	3.616.123.753
Istituto Giannina Gaslini - Genova	7.843.465.457
Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna	23.324.686.843
Totale	148.000.000.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990

Parte corrente

FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA CORRENTE AGLI I.R.C.C.S. DI DIRITTO PRIVATO

Istituto - Programma di ricerca	
Fondazione San Romanello ospedale San Raffaele - Milano:	
La malattia diabetica: complicanze e sostituzione della funzione endocrino-pancreatica	3.550.000.000
Studi mediante utilizzo della R.M.N. 1,5 Tesla	750.000.000
Fondazione clinica del lavoro - Pavia:	
Monitoraggio delle capacità residue di soggetti portatori di menomazioni ai fini del recupero sociale ed occupazionale	2.800.000.000
Monitoraggio dell'inquinamento ai fini della prevenzione e cura delle tecnopatie	1.100.000.000
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa):	
Fisiopatologia dello sviluppo del linguaggio in età evolutiva, messa a punto di tecniche di valutazione clinica e di analisi automatica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva e sperimentazione di tecniche riabilitative	200.000.000
Prevenzione del danno neuropsichico precoce: sviluppo e sperimentazione di tecnologie di valutazione automatica computerizzata dell'attività bioelettrica cerebrale e dell'attività motoria del neonato e del lattante	200.000.000
Tecniche psicoterapiche nell'infanzia e nell'adolescenza: sperimentazione di protocolli di intervento psicoterapico individuale di gruppo e familiare nelle disarmonie evolutive precoci e nella psicopatologia dell'adolescenza	200.000.000
Studio della poligrafia nei più complessi disturbi neuropsichici, nonché nello sviluppo della epilettologia, specie nelle forme maligne e complesse	200.000.000
Studio delle funzioni corticali nei diversi ambiti patologici, sia congeniti che acquisiti, in età evolutiva	200.000.000
Fisiopatologia delle funzioni cognitive e dell'apprendimento: protocolli e tecniche di valutazione delle funzioni cognitive e delle strategie del ragionamento nella patologia neuropsichica infantile ed adolescenziale	200.000.000
Disturbi neurometabolici: protocolli clinico-diagnostici e di analisi biochimica nelle malattie neurometaboliche dell'età evolutiva	200.000.000
Diagnosi per bioimmagini: correlazioni clinico-morfologiche di quadri malformativi cerebrali in età evolutiva analizzati con metodiche di neuro-imaging	500.000.000

Istituto - Programma di ricerca	
Centro auxologico di Piancavallo - Milano:	
Studi epidemiologici e funzionali sui fattori di rischio e sulle alterazioni dell'età evolutiva con conseguenze patologiche in età adulta	1.800.000.000
Fondazione Casimiro Mondino - Pavia:	
Allestimento di una cartella neurologica computerizzata: strumento informativo interno ed esterno.	450.000.000
Approntamento di protocolli diagnostici, di follow-up e di valutazione di trattamenti nella patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale periferico	350.000.000
Ricerca di marcatori per la diagnosi precoce, la stadiazione e la prognosi di patologia degenerativa del S.N.C. ad esordio tardivo	500.000.000
Anomalie dello sviluppo neuropsichico del bambino da danni perinatali e/o acquisiti.	200.000.000
Stress e disturbi dell'adattamento: valutazione multiparametrica	200.000.000
Centro Eugenio Medea - Bosisio Parini (Como):	
Analisi della dimensione «componenziale» (presupposti della prestazione intellettiva) nei vari gradi del ritardo mentale.	300.000.000
Uso di tecniche informatiche nelle minorazioni intellettive associate o meno a danno motorio	230.000.000
Epilessie parziali sintomatiche dell'età evolutiva: correlazioni tra quadri elettroclinici e sede delle alterazioni strutturali	270.000.000
L'ipovisione: definizione di programmi di recupero nell'età evolutiva.	430.000.000
Studi di strumenti diagnostico-valutativi per disturbi del linguaggio.	380.000.000
Studio del controllo della respirazione in soggetti sottoposti a terapia antiepilettica	390.000.000
Ospedale Bambin Gesù - Roma:	
Problemi chirurgici dell'età pediatrica con particolare riguardo alle malformazioni ed ai trapianti di cuore, fegato e reni	1.106.100.000
Problemi di pediatria medica nell'ambito delle anormalità	1.422.480.000
Problemi infettivologici in età pediatrica, con particolare riguardo all'epatite B, all'AIDS ed alla difesa dalle infezioni nosocomiali.	731.420.000
Diagnosi e nuovi approcci dietoterapeutici dell'adrenoleucodistrofia (ADL) e di altre patologie dei parossismi	140.000.000
Istituto oasi Maria Santissima - Troina (Enna):	
Valutazione epidemiologica longitudinale e prospettica della incidenza dell'handicap nell'età evolutiva ed involutiva nella popolazione siciliana	309.000.000
Valutazione molecolare e preclinica della patologia genetica e correlazione con la fenotipia clinica	397.800.000
Basi sperimentali per l'approccio terapeutico delle patologie connesse all'handicap nell'età evolutiva.	793.200.000
Totale . . .	20.500.000.000

TABELLA C

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990

Parte corrente

FINANZIAMENTO
DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
(in milioni di lire)

Istituti	Regioni	Assegnazioni
I.Z.S. Torino	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	11.742
I.Z.S. Brescia	Lombardia, Emilia-Romagna . .	22.797
I.Z.S. Padova	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano	13.022
I.Z.S. Perugia	Umbria, Marche	6.618
I.Z.S. Roma	Lazio, Toscana	10.403
I.Z.S. Teramo	Abruzzo, Molise	7.783
I.Z.S. Portici	Campania, Calabria	7.217
I.Z.S. Foggia	Puglia, Basilicata	5.359
I.Z.S. Palermo	Sicilia.	8.609
I.Z.S. Sassari	Sardegna.	6.450
	Totale . . .	100.000

TABELLA D

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990

Parte corrente

FINANZIAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA CONTRATTI
CON LA CASSA DD.PP. E CON ISTITUTI DIVERSI

Regioni	Assegnazioni alla Cassa DD.PP.	Assegnazioni alle regioni
Piemonte.	458.017.154	3.113.023
Valle d'Aosta	330.513.716	128.733
Lombardia.	667.889.142	16.548.727
Provincia autonoma di Bolzano	85.444.708	622.051
Provincia autonoma di Trento	115.143.807	669.908
Veneto	1.429.638.176	11.965.008
Fiuli-Venezia Giulia	278.116.382	9.782.579
Liguria	433.883.017	1.735.410
Emilia-Romagna	668.201.468	3.430.258
Toscana	1.123.048.566	5.127.039
Umbria.	1.079.892.629	631.745
Marche.	832.095.937	503.048
Lazio.	1.370.916.079	941.167
Abruzzo	712.216.725	92.445
Molise	162.063.658	611.139
Campania	1.080.439.119	202.793
Puglia	1.057.451.714	525.193
Basilicata	575.808.430	0
Calabria	1.019.071.307	0
Sicilia.	242.543.289	351.003
Sardegna.	116.641.687	390.138
Totale . . .	13.839.036.710	57.371.407

TABELLA E

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990

Parte corrente

FINANZIAMENTO PER PROGRAMMI DI RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI E PROFILASSI VETERINARIA
(in migliaia di lire)

Regioni	Tubercolosi brucellosi	Leucosi enzootica	Totale assegnazioni
Piemonte	7.459.859	2.153.172	9.613.031
Valle d'Aosta	2.172.853	70.201	2.243.054
Lombardia	3.163.518	6.987.473	10.150.991
Provincia autonoma di Bolzano	446.300	0	446.300
Provincia autonoma di Trento	72.525	90.145	162.670
Veneto	1.331.315	1.744.837	3.076.152
Friuli-Venezia Giulia	0	27.557	27.557
Liguria	70.198	0	70.198
Emilia-Romagna	2.737.981	1.805.388	4.543.369
Toscana	254.545	0	254.545
Umbria	495.000	0	495.000
Marche	398.698	87.160	485.858
Lazio	1.871.461	0	1.871.461
Abruzzo	678.836	91.272	770.108
Molise	86.883	0	86.883
Campania	859.039	96.066	955.105
Puglia	612.284	0	612.284
Basilicata	1.622.267	0	1.622.267
Calabria	2.530.169	192.000	2.722.169
Sicilia	7.053.310	1.094.444	8.147.754
Sardegna	193.678	367.056	560.734
Totale	34.110.719	14.806.771	48.917.490

TABELLA F

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990

Parte corrente

FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DI LOTTA ALL'AIDS
(in milioni di lire)

Regioni	Assunzione personale	Corsi di formazione	Assistenza tossico-dipendenti	Trattamento domiciliare	Totale
Piemonte	6.621	2.432	2.599	1.431	13.083
Valle d'Aosta	31	68	37	3	139
Lombardia	7.146	6.660	3.801	6.733	24.340
Provincia di Bolzano	1.342	368	164	77	1.951
Provincia di Trento	739	228	198	77	1.242
Veneto	4.938	1.888	1.360	1.168	9.354
Friuli-Venezia Giulia	1.583	436	419	140	2.578
Liguria	3.631	1.728	1.002	1.192	7.553
Emilia-Romagna	5.465	2.664	1.611	1.940	11.680
Toscana	3.512	2.212	1.417	1.231	8.372
Umbria	1.325	388	297	110	2.120
Marche	2.723	820	576	336	4.455
Lazio	6.084	3.548	1.862	2.619	14.113
Abruzzo	1.571	540	251	140	2.502
Molise	262	176	124	10	572
Campania	6.674	3.268	834	646	11.422
Puglia	8.311	2.124	1.833	539	12.807
Basilicata	1.260	380	111	33	1.784
Calabria	1.907	512	337	183	2.939
Sicilia	12.268	3.524	688	712	17.192
Sardegna	2.607	1.036	479	680	4.802
Totale	80.000	35.000	20.000	20.000	155.000

90A3727

DELIBERAZIONE 26 luglio 1990.

Chiusura delle centrali elettronucleari di Caorso e di Trino Vercellese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati in data 12 giugno 1990 riguardante la chiusura definitiva delle centrali elettronucleari di Caorso e di Trino Vercellese;

Vista la delibera CIPE del 23 dicembre 1987 e il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 42, che prevedono la chiusura della centrale di Latina, la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale di Trino 2 e la riconversione della centrale di Montalto di Castro;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 che prevede le modalità per la reintegrazione all'ENEL degli oneri derivanti dalla sospensione e dalla chiusura delle centrali elettronucleari;

Vista la deliberazione CIP del 24 maggio 1989 concernente il rimborso all'ENEL per la chiusura di centrali elettronucleari;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. È disposta la chiusura definitiva delle centrali elettronucleari di Caorso e di Trino Vercellese.

2. L'ENEL eseguirà le operazioni necessarie a portare dette centrali alla condizione di «custodia protettiva passiva» ed a predisporre per entrambe le centrali i piani di «decommissioning». Tali operazioni saranno attuate previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle previsioni tecniche fissate dalla DISP e sentita la commissione tecnica dell'ENEA.

3. Il Comitato di cui al punto 2 delle delibere CIPE del 23 dicembre 1987 provvederà, in base a specifica e documentata rendicontazione fornita dall'ENEL, all'accertamento di tutti gli oneri conseguenti alla chiusura di dette centrali secondo le modalità della delibera CIPE del 21 dicembre 1988.

4. Il CIP disporrà la reintegrazione all'ENEL di detti oneri secondo le modalità stabilite nella delibera CIPE del 21 dicembre 1988 e nella deliberazione del CIP del 24 maggio 1989.

5. L'ENEL proporrà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'approvazione del CIPE, un programma di realizzazione di centrali elettriche in aree adiacenti alle centrali predette, nell'ambito degli indirizzi economici, energetici ed ambientali del Piano energetico nazionale.

Roma, 26 luglio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3749

DELIBERAZIONE 26 luglio 1990.

Riassegnazione ad alcune regioni di fondi per il contenimento dei consumi energetici.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 26 della citata legge n. 308, modificato dall'art. 15, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che il CIPE riassegni alle medesime regioni le somme preventivamente versate dalle regioni stesse al Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili (cap. 7714 dello stato di previsione del Ministero dell'industria);

Vista la propria delibera 8 giugno 1983 con la quale si emanano direttive alle regioni per incentivare il contenimento dei consumi energetici;

Vista la proposta del Ministero dell'industria di riassegnare alle regioni le somme versate a detto Fondo al 31 dicembre 1989 avanzata con nota n. 782332 del 15 giugno 1990;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per le finalità previste dagli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono riassegnate alle regioni sottoindicate le seguenti somme versate al 31 dicembre 1989 dalle medesime sul capitolo 7714 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Regione Basilicata	L.	4.784.529.000
Regione Lazio.	»	5.250.473.855
Regione Liguria.	»	14.274.929.729
Regione Lombardia	»	13.321.274.751
Regione Piemonte	»	6.819.954.112
Regione Sardegna.	»	48.990.803.600
Regione Toscana	»	1.110.714.000
Totale . . .	L.	94.552.679.047

L'utilizzazione delle suindicate risorse finanziarie sarà determinata dalle regioni in conformità delle specifiche necessità locali.

Roma, 26 luglio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3750

DELIBERAZIONE 26 luglio 1990.

Approvazione del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di pronunce di compatibilità ambientale;

Visto l'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

Visto l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e al ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 351, recante norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis;

Visti i programmi di costruzione di nuovi impianti di energia elettrica per gli anni 1988-92 predisposti dall'ENEL nel gennaio 1988 e il relativo aggiornamento del giugno 1988;

Visto il Piano energetico nazionale (PEN) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1988, con la quale è stato approvato il programma pluriennale di emergenza di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL;

Vista la delibera n. 16376 del 1° marzo 1990, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha approvato un programma di interventi che prevede il ripotenziamento di centrali esistenti, la costruzione di impianti policombustibili e di impianti a ciclo combinato e turbogas per circa 4.700 MW e la lettera dell'ENEL al Ministero dell'industria del 19 marzo 1990 contenente ulteriori informazioni su detto programma;

Vista la determinazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'ENEL nella stessa riunione del 1° marzo 1990 e la successiva lettera del 26 marzo 1990, con la quale l'ENEL ha formalizzato, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la propria decisione relativa alla realizzazione nell'area del Sulcis di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza di 340 MW circa, alimentata da un impianto di gassificazione del carbone;

Considerato che l'ENEL ha necessità di effettuare interventi di miglioramento ambientale sul parco termoelettrico esistente anche in relazione alla entrata in vigore, per gli impianti esistenti e di nuova costruzione, della nuova normativa in materia di tutela ambientale;

Considerata l'esigenza di contenere il ricorso alle importazioni di energia elettrica dall'estero;

Vista la nota del 3 luglio 1990 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sottopone al CIPE il citato programma di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvato il programma pluriennale di costruzione dei seguenti impianti termoelettrici dell'ENEL come appresso specificato.

1. Quindici impianti turbogas, alimentabili a gas naturale/gasolio per il ripotenziamento di sezioni termoelettriche esistenti, per complessivi 1.500 MW circa, come di seguito precisato:

Piemonte - centrale termoelettrica di Chivasso (583 MW) in comune di Chivasso (Torino); un turbogas da circa 100 MW per il ripotenziamento della 4ª sezione di 140 MW e due turbogas da circa 100 MW ciascuno per la trasformazione in cicli combinati della 1ª e 2ª sezione di 70 MW ciascuna;

Emilia-Romagna - centrale termoelettrica di Porto Corsini (452 MW) in comune di Ravenna: due turbogas da circa 100 MW ciascuno per il ripotenziamento della 3ª e 4ª sezione di 156 MW ciascuna e due turbogas da 100 MW circa ciascuno per la trasformazione in cicli combinati della 1ª e 2ª sezione di 70 MW ciascuna;

Toscana - centrale termoelettrica di Livorno (310 MW) in comune di Livorno: due turbogas da circa 100 MW ciascuno per il ripotenziamento della 1ª e 2ª sezione di 155 MW ciascuna;

Sicilia - centrale termoelettrica di Termini Imerese (970 MW) in comune di Termini Imerese (Palermo): tre turbogas da circa 100 MW ciascuno per il ripotenziamento della 1ª, 2ª e 3ª sezione di 110 MW ciascuna;

Sicilia - centrale termoelettrica di Augusta (210 MW) in comune di Augusta (Siracusa): tre turbogas da circa 100 MW ciascuno per la trasformazione in cicli combinati della 1ª, 2ª e 3ª sezione di 70 MW ciascuna.

2. Tre impianti termoelettrici policombustibili alimentabili a coal-water (miscela acqua-carbone)/gas naturale/olio combustibile per complessivi 1.800 MW circa (sei gruppi di 300 MW):

Lombardia - due gruppi da 300 MW ciascuno per complessivi 600 MW circa in aree adiacenti alla centrale termoelettrica di Sermide (1.280 MW), che insiste nei comuni di Sermide (Mantova) e di Carbonara Po (Mantova);

Emilia-Romagna - due gruppi da 300 MW ciascuno per complessivi 600 MW circa in aree adiacenti alla centrale termoelettrica di La Casella (1.280 MW), che insiste nei comuni di Castel San Giovanni (Piacenza) e di Sarmato (Piacenza);

Toscana - due gruppi da 300 MW ciascuno per complessivi 600 MW circa in aree adiacenti alla centrale termoelettrica di S. Barbara (250 MW), che insiste nel comune di Cavriglia (Arezzo).

3. Quattro impianti termoelettrici a ciclo combinato alimentabili a gas naturale/gasolio per complessivi 1.200 MW circa (quattro moduli da 300 MW):

Calabria - un modulo da 300 MW presso la centrale termoelettrica del Mercure, in comune di Laino Borgo (Cosenza), in aggiunta alle due unità da 75 MW esistenti;

Abruzzo - un modulo da 300 MW in comune di Avezzano (L'Aquila);

Basilicata - un modulo da 300 MW in comune di Melfi (Potenza);

Puglia - un modulo da 300 MW nel comune di Ascoli Satriano (Foggia), in aggiunta a quello già deliberato dal CIPE il 21 dicembre 1988, nel comune di Candela (Foggia). I due moduli verranno realizzati in posizione adiacente al confine tra i due comuni in modo da costituire un unico complesso industriale.

4. Due turbogas da circa 100 MW ciascuno, alimentabili a gas naturale/gasolio per complessivi 200 MW circa nell'area della esistente centrale di Codrongianus (Sassari) nella regione Sardegna, in sostituzione delle sei esistenti unità, ormai obsolete, per complessivi 100 MW circa.

5. Un impianto termoelettrico a ciclo combinato, della potenza di 340 MW circa, alimentato da un impianto di gassificazione del carbone, da realizzare nella regione Sardegna, area Sulcis, una volta definiti i relativi studi tecnico-economici. A tale riguardo la società Sotacarbo, che si affiancherà all'ENEL per la ricerca connessa e a supporto della realizzazione ed esercizio dell'impianto, provvederà nei tempi più brevi possibili, alla realizzazione e alla attivazione in Sardegna del centro di ricerche sulle tecnologie avanzate di utilizzo del carbone previsto dalla legge n. 351/1985.

6. L'ENEL definirà entro il 1990 le modalità e/o le attrezzature per l'approvvigionamento del gas naturale necessario per il funzionamento delle centrali esistenti nonché di quelle finora approvate dal CIPE, concludendo, ove necessario, entro la stessa data i relativi contratti per l'approvvigionamento del gas.

Di quanto sopra l'ENEL darà tempestiva informazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, a sua volta, ne informerà il CIPE.

7. Il CIPE, considerato il forte deficit di produzione di energia elettrica nel Mezzogiorno ed in particolare nella regione Campania, impegna il Ministro dell'industria, a presentare entro il mese di ottobre 1990 proposte di localizzazione di nuovi impianti dell'ENEL in Campania, in linea con le conclusioni delle indagini in corso d'intesa con il Ministro dell'ambiente, dirette alla individuazione di siti idonei nel territorio regionale.

Roma, 26 luglio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3751

DELIBERAZIONE 26 luglio 1990.

Piano quinquennale ENEA 1990-1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Vista la legge 5 marzo 1982, n. 84;

Vista la legge 18 marzo 1982, n. 85;

Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 691105/EN6 del 20 giugno 1990 di trasmissione della proposta del Piano quinquennale ENEA 1990-94;

Considerato che le attività ENEA nel Mezzogiorno di cui all'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono state definite dalla delibera del CIPE del 12 aprile 1990 che puntualizza ed aggiorna le previsioni del Piano ENEA, e visto in particolare l'impegno assunto per quattrocentocinquantuno nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno direttamente presso l'ENEA e soggetti giuridici controllati;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 733/15.4.5 del 18 giugno 1990;

Udita la realizzazione del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvato il Piano quinquennale 1990-1994 dell'ENEA, con gli aggiornamenti di cui alla citata delibera CIPE 12 aprile 1990 e con le precisazioni che seguono:

1. È confermato l'indirizzo già espresso nel Piano energetico nazionale che l'ENEA, in attuazione al disposto della legge di riforma n. 84/82 che identifica come obiettivo prioritario la qualificazione dell'industria nazionale nei settori e nelle tecnologie dove l'Ente opera, impegni le capacità di integrazione delle sue competenze con quelle del sistema produttivo nei tre filoni programmatici previsti.

In corso di attuazione del presente Piano l'ENEA procederà annualmente a revisioni del Piano stesso — con le modalità di cui all'art. 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni — definendo i programmi operativi per il successivo triennio.

2. La revisione del Piano di cui al precedente punto 1 — prima della sua presentazione al CIPE — verrà sottoposta all'esame di una commissione costituita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta dai direttori generali competenti designati, rispettivamente dallo stesso Ministro, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica nonché al direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali per l'esame dei problemi di competenza di detto Ministero. Al comitato potranno essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministri di volta in volta interessati.

Tale commissione dovrà inoltre assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Ente con gli strumenti delle altre amministrazioni competenti.

3. Nel settore del risparmio energetico l'ENEA, oltre a prestare consulenza tecnica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dovrà stabilire le necessarie collaborazioni con le regioni al fine di massimizzare ed omogeneizzare l'intervento pubblico di promozione e supporto dell'uso razionale dell'energia.

In particolare l'ENEA dovrà fornire supporto tecnico-scientifico per l'espletamento delle azioni connesse ai finanziamenti pubblici di competenza regionale e per la definizione dei piani energetici regionali; dovrà inoltre promuovere interventi dimostrativi, anche in associazione con altri enti ed imprese, nonché attivare la domanda di risparmio energetico anche attraverso azioni di formazione ed assistenza tecnica agli utenti inclusa l'analisi e la determinazione degli interventi necessari.

In questo settore si ravvisa la necessità di un programma nazionale di sviluppo e di incentivazione del risparmio negli usi finali dell'energia elettrica, a guida ENEL (come previsto al cap. V.1, comma 5 del P.E.N.); l'ENEA fornirà il proprio supporto sia per lo sviluppo del programma attraverso i propri laboratori e la certificazione dei prodotti sia per la diffusione dei risultati.

4. Sulle applicazioni elettriche delle fonti rinnovabili, anche a supporto dell'ENEL, committente nazionale, l'ENEA svolgerà, con le proprie strutture ed in collaborazione con le università le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione e intraprenderà, sul lato della qualificazione dell'offerta, iniziative comuni con le industrie di settore.

5. Nel settore degli effetti ambientali della produzione e utilizzo dell'energia l'ENEA promuove e coordina attività di ricerca sui fenomeni a livello locale, regionale e globale e lo sviluppo delle relative metodologie di valutazione.

Per le attività di monitoraggio, sviluppo dei processi di depurazione, trattamento dei rifiuti e loro utilizzo per la produzione di energia e lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie mirate a processi/prodotti a basso tasso di inquinamento, l'ENEA dovrà integrare le sue iniziative — che andranno dalla ricerca e sviluppo alla dimostrazione dei prototipi — con quelle degli altri operatori interessati anche attraverso progetti comuni. In aggiunta all'accesso dell'Ente a strumenti di finanziamento previsti da leggi specifiche nel settore ambientale, in relazione ai compiti assegnati all'ENEA con riferimento alle tematiche ambientali, il Ministro dell'ambiente assicurerà l'apporto dell'Ente alle iniziative programmatiche di carattere nazionale.

6. Per quanto riguarda il programma, specificatamente di ricerca, sui nuovi reattori intrinsecamente sicuri, l'ENEA fornirà il proprio supporto ai fini della scelta che l'ENEL, anche in relazione alle possibili intese internazionali, dovrà compiere circa la filiera di riferimento.

L'ENEA, nell'ambito della collaborazione con l'ENEL, assicurerà lo svolgimento, presso i suoi centri e presso le stazioni sperimentali congiunte ENEA-industria e ENEA-università, delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate ad un'azione di supporto e promozione dell'industria nazionale del settore e sostenute dalla collaborazione delle università.

In sintesi l'attività del programma dovrà essere svolta, ciascuno con il proprio ruolo, da ENEL, ENEA, università ed industria, sotto il coordinamento del Ministero dell'industria e sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'obiettivo che dovrà essere perseguito comprenderà:

una osservazione attenta dei progressi dei programmi di ricerca svolti negli altri Paesi;

una partecipazione attiva a quelle parti di tali programmi che consentano di mantenere, anche attraverso lo svolgimento di attività di studio e di sperimentazione finalizzate, una qualificata competenza sulla materia;

una analisi continua e approfondita della validità delle varie opzioni tecnologiche allo studio a livello internazionale e delle opportunità di intese a livello sia di ricerca sia di sviluppo con altri Paesi in primo luogo comunitari.

A tale riguardo l'attività di studio e di ricerca da avviare riguarderà nuovi tipi di reattori, di taglia più piccola e a sicurezza passiva, ivi incluso lo sviluppo degli elementi di combustibile relativi, utilizzando in particolare la società FN (Fabbricazioni nucleari S.p.a.) recentemente acquisita dall'ENEA.

L'attività di ricerca sui reattori di nuova concezione dovrà mirare allo sviluppo di impianti che in caso di incidente non diano luogo a rilasci all'esterno superiori, in termini di dosi, alle oscillazioni del fondo naturale sul territorio nazionale, in modo che, anche in caso di incidente, non sia necessario procedere all'evacuazione delle popolazioni limitrofe. Dovranno inoltre essere perseguiti cicli del combustibile innovativi e metodi nuovi di gestione dei residui radioattivi che siano in grado di dare una soluzione definitiva e sicura allo smaltimento degli stessi.

Per quanto riguarda gli impianti PEC e CIRENE, l'ENEA procederà al più presto alla loro chiusura e provvederà, ove possibile, alla riutilizzazione di componenti e sottosistemi.

7. Nel settore della fusione nucleare è confermata la responsabilità primaria dell'ENEA sia per l'effettuazione delle ricerche svolte in Italia, dall'ENEA stesso, dal CNR o da altri organismi pubblici di ricerca, sia per la gestione della partecipazione italiana ai programmi europei e internazionali.

Per quanto riguarda in particolare il progetto IGNITOR, la sua realizzazione, tenuto conto anche delle implicazioni finanziarie, deve essere vista nel contesto del programma comunitario sulla fusione termonucleare.

8. Sono approvate le indicazioni dell'ENEA per la disattivazione dei propri impianti sperimentali del ciclo del combustibile nucleare ed è confermata la sua responsabilità per il condizionamento e sistemazione dei relativi rifiuti radioattivi.

È parimenti responsabilità dell'ENEA la ricerca e la qualificazione sotto il controllo della Direzione centrale sicurezza nucleare e protezione sanitaria (DISP) di un sito per il deposito dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, previo opportuno loro condizionamento.

9. In attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della legge che prevede il distacco della DISP dall'ENEA, tale unità continuerà ad operare nell'ambito dei suoi attuali compiti, con completa autonomia funzionale e operativa.

La DISP su richiesta di altre amministrazioni e previo parere positivo del Ministero industria svolgerà specifici compiti rientranti nella sua competenza di sicurezza anche in altri settori.

10. Sulle tecnologie di combustione del carbone l'ENEA dovrà intensificare la collaborazione con l'ENI e con l'ENEL anche attraverso la società comune Sotacarbo per lo sviluppo di sistemi avanzati di pretrattamento del carbone, di tecnologie di gassificazione e di tecnologie di combustione in letto fluido.

In questo settore appare opportuno intensificare la collaborazione tra i tre enti energetici, ferme restando le responsabilità specifiche dell'ENEL per la realizzazione ed esercizio di centrali elettriche anche prototipiche, dell'ENI per lo sviluppo di tecnologie di pretrattamento e trasporto del combustibile, dell'ENEA per la ricerca sui sistemi di misura e controllo delle emissioni inquinanti (PEN: cap. IV.7 comma 61).

È infine confermato il compito della Sotacarbo S.p.a., partecipata dai tre stessi enti di avviare in tempi brevi le azioni per la creazione e gestione di un centro di ricerca in Sardegna sulle tecnologie avanzate del carbone. Dovrà, inoltre, esser fornito supporto alla realizzazione da parte dell'ENEL di una centrale da ubicare nell'isola per l'utilizzazione del carbone del Sulcis attraverso la gassificazione associata ad un ciclo combinato (PEN: cap. III.3 comma 65).

11. L'ENEA continuerà, al fine di generare innovazione, ad assicurare la diffusione ed il trasferimento all'intero sistema produttivo, con particolare riferimento alla piccola e media impresa, delle tecnologie avanzate sviluppate e/o acquisite nell'ambito delle proprie attività nel settore energetico e ambientale. È confermata l'opportunità di svolgere le azioni presso comprensori produttivi, in particolare per gli interventi, inseriti nel più generale processo di innovazione della produzione, che presentino caratteristiche di dimostrazione e ripetibilità in contesti analoghi.

Con riferimento alle azioni finalizzate allo sviluppo delle tecnologie dello stato solido e dei films sottili per le applicazioni fotovoltaiche, l'ENEA è invitato a contribuire anche allo sviluppo — in collaborazione con l'industria nazionale — di nuove tecnologie per sistemi di immagini ad alta definizione, in attuazione della delibera CIPI del 27 ottobre 1989.

In aggiunta all'accesso dell'Ente a strumenti di finanziamento previsti da leggi specifiche nel settore innovazione tecnologica, in relazione ai compiti come sopra assegnati all'ENEA il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà l'apporto dell'Ente alle iniziative programmatiche di carattere nazionale.

12. L'ENEA, in fase di attuazione operativa del Piano, provvederà a condurre le attività in collaborazione con imprese produttive anche attraverso comitati di gestione a livello operativo organizzati per temi, con la partecipazione, ove opportuno, di altri enti od organismi rappresentativi di specifiche esigenze di sviluppo.

13. In accordo con gli indirizzi di politica nazionale di ricerca e sviluppo nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'innovazione e dell'agricoltura, l'ENEA elaborerà, su indicazione dei Ministri competenti, progetti di rilevanza strategica che saranno sottoposti all'approvazione del CIPE.

Per l'operatività di questi progetti sarà privilegiato lo strumento dell'accordo di programma, nel quale saranno evidenziati obiettivi finali ed intermedi nonché i tempi, i costi e le risorse umane necessari per il loro perseguimento.

14. L'ENEA, in stretta collaborazione con il Ministero dell'industria, dovrà elaborare e aggiornare periodicamente l'informazione nel settore energetico, e dovrà successivamente provvedere alla sua diffusione attraverso i mezzi tecnicamente più efficaci.

15. Il fabbisogno finanziario complessivo dell'ENEA per il periodo 1990-1994 è valutato nella misura di 5.400 miliardi di cui non meno di 775 miliardi assicurati da entrate e sopravvenienze attive al di fuori del contributo statale. Quest'ultimo sarà definito sulla base delle cadenze annuali individuate in sede di legge finanziaria. Quanto alla destinazione delle risorse, il 65% circa sarà destinato alle attività ordinarie, incluse quelle dei laboratori di ricerca dell'Ente e l'esercizio delle grandi macchine sperimentali; il restante 35% sarà destinato a investimenti programmatici attuati in collaborazione con altri operatori, incluso l'esperimento IGNITOR.

Relativamente alla Direzione centrale sicurezza nucleare e protezione sanitaria (DISP) il fabbisogno complessivo nel quinquennio, compreso nella previsione globale ENEA, sarà destinato in particolare all'assolvimento delle attività di vigilanza e controllo per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

Al fine di rendere congruente l'operatività del Piano con l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie complessive, il documento di revisione annuale del Piano stesso — di cui al precedente punto 1 — dovrà all'occorrenza individuare con adeguate motivazioni le priorità tra i tre filoni programmatici dell'Ente ed eventualmente all'interno degli stessi.

Roma, 26 luglio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 7 agosto 1990.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'A.I.M.A.

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, che approva lo Statuto-regolamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha modificato l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che disciplina l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che all'art. 6 stabilisce che ai dipendenti dell'A.I.M.A. si applica lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, a norma della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dal regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del personale in servizio presso l'Azienda e gli uffici della medesima;

Atteso che sono state ultimate le operazioni di inquadramento negli organici stabilito dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, di tutto il personale che avendone diritto ed appartenendo ad altre amministrazioni ha chiesto di optare per i ruoli dell'A.I.M.A.;

Ritenuto, pertanto, che sono superate le riserve espresse dal Consiglio di Stato con il parere n. 101 del 22 marzo 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 1° agosto 1990 ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota in data 12 luglio 1990 con la quale la Corte dei conti ha provveduto alla designazione del presidente della commissione elettorale centrale;

Vista la nota in data 20 giugno 1990 prot. numero 52907/8.93.5 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha concordato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, la data di effettuazione delle elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo sono indette per i giorni 28 e 29 ottobre 1990 ed avranno svolgimento il giorno 28 ottobre 1990 dalle ore 8 alle ore 20 ed il successivo giorno 29 ottobre 1990 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

È istituita una sola circoscrizione elettorale con sede in Roma, via Palestro n. 81, avente competenza per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:
dott. Giuseppe Chiaula, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
dott. Giuseppe Fugaro, dirigente superiore;
dott. Alberto Migliorini, primo dirigente;
dott.ssa Maria Luchetta, primo dirigente;
Tullio Buccetti, vice dirigente;
Sandrino Pulcioni, vice dirigente.

Segretario:

Pietro Miosi, collaboratore amministrativo.

La convocazione della suddetta commissione è fissata alle ore 10 del giorno 13 settembre 1990.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, via Palestro n. 81, è costituita come segue:

Presidente:
dott. Michele Colombini, primo dirigente.

Membri:
dott. Giancarlo Nanni, primo dirigente;
Paola Mannucci, vice dirigente;
Mario Santini, vice dirigente;
Rosanna Oliveri, collaboratore amministrativo;
Giuseppe Chillura, collaboratore amministrativo.

Segretario:
Giuseppe Testa, assistente amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'A.I.M.A. - parte prima.

Roma, 7 agosto 1990

Il Presidente: SACCOMANDI

90A3741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Fusione delle compagnie lavoratori portuali di Lipari e di Milazzo

Con decreto della direzione marittima di Catania n. 10 del 1° marzo 1990 è stata disposta la fusione tra la compagnia lavoratori portuali di Lipari con quella di Milazzo, con denominazione di «Compagnia lavoratori portuali di Lipari e di Milazzo».

Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali derivanti dalla fusione medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 162 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione navigazione marittima (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Entro un mese dall'adozione del decreto di fusione, l'assemblea della nuova compagnia deve provvedere all'elezione degli organi previsti dagli articoli 168 e seguenti del regolamento del codice della navigazione. Il console, entro due mesi dalla sua elezione, deve provvedere alla stesura del regolamento interno che dovrà essere approvato dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale di Lipari.

La compagnia lavoratori portuali di Lipari e di Milazzo entrerà in funzione successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

90A3746

Disposizioni integrative al decreto concernente la fusione delle compagnie lavoratori portuali di Portoferraio e di Piombino

Con decreto della direzione marittima di Livorno n. 16 del 26 giugno 1990 sono state adottate le seguenti disposizioni integrative del precedente decreto n. 4 del 7 febbraio 1990 di fusione (il cui comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1990):

la compagnia lavoratori portuali «Edo Micchi» di Piombino mantiene la sua denominazione e configurazione giuridica;

nel patrimonio della stessa compagnia confluiscono tutte le attività e passività della compagnia lavoratori portuali di Portoferraio, così come certificato nel bilancio della stessa compagnia alla data del 31 dicembre 1989;

i lavoratori, già iscritti nel registro dei lavoratori portuali di Portoferraio, vengono cancellati da tale registro ed iscritti nel registro dei lavoratori portuali tenuto dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale di Piombino;

restano invariate le disposizioni del decreto n. 4/90 relative alla costituzione della quota sociale degli appartenenti alla compagnia portuale di Portoferraio;

la compagnia lavoratori portuali di Portoferraio è soppressa.

90A3745

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite ad uva da vino di alcune selezioni clonali

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1988, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta *l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:*

PC SAU 3, PC SAU 8 e PC SAU 10 da Sauvignon B;

PC MACA 62, PC MACA 66, PC MACA 68 da Malvasia di Candia aromatica B;

PC ORT 80 e PC ORT 81 da Ortrugo B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1988, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

BA-AL-128 e BA-AL-132 da Barbera N;

AL-BRA-33 e AL-BRA-34 da Brachetto N;

AL-DO-67 e AL-DO-100 da Dolcetto N;

AL-GRI-79 e AL-GRI-87 da Grignolino N;

AL-CO-2 e AL-CO-17 da Cortese B;

AL-MOS-30 da Moscato bianco B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

AM 28 da Calabrese N;

DF 1 da Damaschino B;

FC 32 da Frappato di Vittoria N;

MC 1 da Malvasia bianca B;

MB 25 bis da Moscato bianco B;

NF 5 da Nerello mascalese N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

ISV - F - V4 e ISV - F - V5 da Cabernet franc N;

ISV - F - V5 e ISV - F - V6 da Cabernet sauvignon N;

ISV - F - V2, ISV - V4, ISV - F - V5 e ISV - F - V6 da Merlot N;

ISV - F3. ISV - F6 e ISV - F8 da Tocai friulano B;

ISV - F2. ISV - F3 e ISV - F5 da Sauvignon B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

SMA 108 e SMA 127 da Chardonnay B;

SMA 86 da Nosiola B;

SMA 36 da Schiava grossa N;

SMA 65 da Lagrein N;

SMA 145 e SMA 146 da Teroldego N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

ISV - C VI 2, ISV - C VI 3 e ISV C VI 17 da Tocai rosso N;

ISV - C VI 8 da Durella B;

ISV - C VI 16 da Vespaiola B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

CVT AL 115, CVT AT 171 e CVT AT 424 da Barbera N;

CVT CN 22 e CVT AL 275 da Dolcetto N;

CVT AT 57 o CVT CN 16 da Moscato bianco B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

ISV-ESAV 10, ISV-ESAV 14 e ISV-ESAV 19 da Prosecco B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

90A3679 - 90A3677

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite portinnesto di alcune selezioni clonali

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1990, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

ISV VCR 4 da S.O.4.;

ISV VCR 6 da S.O.4.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

90A3678

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve», in Noventa Padovana, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve», con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita il 18 dicembre 1980 per rogito notaio Pietrogrande Luigi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Alberto Varini.

90A3725

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Cuneo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1990, registro n. 16 Industria, foglio n. 163, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Emilio Sossi, al prezzo di L. 105.000.000, l'appartamento sito in Cuneo, via A. Toselli n. 2, distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Cuneo, alla partita n. 12872, foglio 90, mappale 961/2, al fine di destinarlo ad uffici camerali.

90A3705

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 5° Expotecnodental che avrà luogo a Milano dal 10 ottobre 1990 al 13 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Bijoux - Salone delle bigiotterie che avrà luogo a Milano dal 7 settembre 1990 al 10 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef Autunno '90 che avrà luogo a Milano dal 7 settembre 1990 al 10 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 57° Mifed che avrà luogo a Milano dal 21 ottobre 1990 al 28 ottobre 1990.

90A3731

MINISTERO DEL TESORO

N. 162

Corso dei cambi del 21 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162 —	1162 —	1162,30	1162 —	1162 —	1161 —	1161,800	1162 —	1162 —	1161 —
E.C.U.	1534,050	1534,050	1534,50	1534,050	1534,050	1534,05	1533,800	1534,050	1534,050	1534,05
Marco tedesco	741 —	741 —	739,50	741 —	741 —	741 —	741 —	741 —	741 —	741 —
Franco francese	220,510	220,510	220,25	220,510	220,510	220,31	220,350	220,510	220,510	220,51
Lira sterlina	2222,150	2222,150	2217 —	2222,150	2222,150	2222,15	2221,400	2222,150	2222,150	2222,15
Fiorino olandese	657,700	657,700	656,50	657,700	657,700	657,70	657,850	657,700	657,700	657,70
Franco belga	35,966	35,966	35,93	35,966	35,966	35,96	35,988	35,966	35,966	35,96
Peseta spagnola	11,918	11,918	11,96	11,918	11,918	11,91	11,925	11,918	11,918	11,91
Corona danese	192,990	192,990	192,75	192,990	192,990	192,99	192,990	192,990	192,990	192,99
Lira irlandese	1987 —	1987 —	1985 —	1987 —	1987 —	1987 —	1986 —	1987 —	1987 —	—
Dracma greca	7,520	7,520	7,50	7,520	7,520	—	7,518	7,520	7,520	—
Escudo portoghese	8,338	8,338	8,34	8,338	8,338	8,33	8,362	8,338	8,338	8,33
Dollaro canadese	1017 —	1017 —	1017 —	1017 —	1017 —	1017 —	1016 —	1017 —	1017 —	1017 —
Yen giapponese	7,916	7,916	7,90	7,916	7,916	7,91	7,916	7,916	7,916	7,91
Franco svizzero	893,750	893,750	892,50	893,750	893,750	893,75	893,700	893,750	893,750	893,75
Scellino austriaco	105,300	105,300	105,10	105,300	105,300	105,30	105,250	105,300	105,300	105,30
Corona norvegese	191,380	191,380	191 —	191,380	191,380	191,38	191,400	191,380	191,380	191,38
Corona svedese	201 —	201 —	201 —	201 —	201 —	201 —	201,150	201 —	201 —	201 —
Marco finlandese	314 —	314 —	313,50	314 —	314 —	314 —	314,250	314 —	314 —	—
Dollaro australiano	943,800	943,800	941 —	943,800	943,800	943,80	944 —	943,800	943,800	943,80

Media dei titoli del 21 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,450
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95.100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,575
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	79,950
» » » 21- 4-1987/94	79,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,950
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,550
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,750
» » » » 18-12-1985/90	100,650
» » » » 1- 1-1984/91	100,750
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	100,650
» » » » 18- 2-1986/91	100,775
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,875
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,575
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,850
» » » »	1-12-1984/91	100,850
» » » »	1- 1-1985/92	100,700
» » » »	1- 2-1985/92	100,425
» » » »	18- 4-1986/92	100,575
» » » »	19- 5-1986/92	100,45
» » » »	20- 7-1987/92	100,225
» » » »	19- 8-1987/92	101,650
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	100,025
» » » »	1- 1-1988/93	99,850
» » » »	1- 2-1988/93	99,350
» » » »	1- 3-1988/93	99,325
» » » »	1- 4-1988/93	99,375
» » » »	1- 5-1988/93	99,975
» » » »	1- 6-1988/93	100,850
» » » »	18- 6-1986/93	99,700
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	99,600
» » » »	1- 8-1988/93	100,950
» » » »	19- 8-1986/93	99 —
» » » »	1- 9-1988/93	99,725
» » » »	18- 9-1986/93	98,350
» » » »	1-10-1988/93	99,800
» » » »	20-10-1986/93	98,425
» » » »	1-11-1988/93	99,625
» » » »	18-11-1986/93	98,400
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	99,350
» » » »	1- 2-1989/94	99,175
» » » »	1- 3-1989/94	99,250
» » » »	15- 3-1989/94	98,950
» » » »	1- 4-1989/94	99,025
» » » »	1- 9-1988/94	97,975
» » » »	1-10-1987/94	98,725
» » » »	1-11-1988/94	98,150
» » » »	1- 1-1990/95	97,950
» » » »	1- 2-1985/95	99,800
» » » »	1- 3-1985/95	97,050
» » » »	1- 4-1985/95	96,525
» » » »	1- 5-1985/95	96,750
» » » »	1- 6-1985/95	97,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,050
» » » »	1- 8-1985/95	97,800
» » » »	1- 9-1985/95	96,700
» » » »	1-10-1985/95	96,450
» » » »	1-11-1985/95	96,950
» » » »	1-12-1985/95	97,600
» » » »	1- 1-1986/96	97,975
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	97,875
» » » »	1- 3-1986/96	97,150
» » » »	1- 4-1986/96	96,850
» » » »	1- 5-1986/96	96,500
» » » »	1- 6-1986/96	97,575
» » » »	1- 7-1986/96	96,950
» » » »	1- 8-1986/96	95,500
» » » »	1- 9-1986/96	95,675
» » » »	1-10-1986/96	94,025
» » » »	1-11-1986/96	94,150
» » » »	1-12-1986/96	95,075
» » » »	1- 1-1987/97	94,800
» » » »	1- 2-1987/97	94,350
» » » »	18- 2-1987/97	94,300
» » » »	1- 3-1987/97	94,350
» » » »	1- 4-1987/97	94,150
» » » »	1- 5-1987/97	94,250
» » » »	1- 6-1987/97	94,100
» » » »	1- 7-1987/97	94,800
» » » »	1- 8-1987/97	95,100
» » » »	1- 9-1987/97	95,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,850
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,850
» » »	9,25%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,775
» » »	9,25%	1-11-1990	99,600
» » »	9,25%	1-12-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,950
» » »	11,50%	1-11-1991	99,200
» » »	11,50%	1-12-1991	98,625
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,175
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,150
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,950
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,550
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,600
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,850
» » »	12,50%	1-10-1992	98,375
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,900
» » »	12,50%	1-10-1993	97,025
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,175
» » »	12,50%	17-11-1993	97,300
» » »	12,50%	1-12-1993	96,900
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,225
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,825
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,925
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,675
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,150
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,100
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,825
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,800
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21080

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria per la produzione e il commercio del prodotto denominato Arlon

Con decreto ministeriale 13 luglio 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione provvisoria per la produzione e il commercio del prodotto denominato Arlon dell'impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, concessa, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, all'impresa Verchim Asterias S.p.a., a seguito di domanda presentata in data 3 marzo 1969, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

90A3743

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Fusilade

Con decreto ministeriale 13 luglio 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 aprile 1984, all'impresa ICI - Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Fusilade già registrato al n. 5889.

90A3744

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 17 settembre 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1991:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.932 titoli di L. 50.000
» 1.411 titoli di L. 500.000
» 1.250 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.052.100.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.857 titoli di L. 50.000
» 1.814 titoli di L. 500.000
» 3.746 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.745.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 684 titoli di L. 100.000
» 928 titoli di L. 500.000
» 3.270 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.802.400.000.

3) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000.000.

4) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª em.:

Estrazione a sorte di:

n. 50 titoli di L. 50.000
» 40 titoli di L. 100.000
» 45 titoli di L. 500.000
» 527 titoli di L. 1.000.000
» 371 titoli di L. 5.000.000
» 467 titoli di L. 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.081.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª em. - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 46 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 46.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª em. - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª em. - 4ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 878.400.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª em. - 5ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª em.:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.988.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª em. - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 32 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 41.296.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª em.:

Estrazione a sorte di n. 38 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 34.804.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª em. - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.848.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª em. - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.647.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª em. - 4ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.538.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª em. - 5ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.803.100.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª em.:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.642.000.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª em. - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.483.300.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª em. - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.842.300.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª em. - 4ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.872.000.000.

5) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 42 titoli di L. 500.000
» 2.292 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.315.400.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 100.000
» 69 titoli di L. 500.000
» 2.548 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.584.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 100.000
» 56 titoli di L. 500.000
» 2.084 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.114.000.000.

6) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di L. 500.000
» 500 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 524.300.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 29 titoli di L. 100.000
» 58 titoli di L. 500.000
» 538 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 569.900.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di L. 500.000
» 1.029 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.049.000.000.

7) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1976:

Estrazione a sorte di n. 62 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 89.050.600.000;

Emissione quindicennale - em. 1976 - II tr.:

Estrazione a sorte di n. 34 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 65.293.600.000;

Emissione quindicennale - em. 1976 - III tr.:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.252.800.000.

8) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di L. 500.000
» 79 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 81.100.000.

9) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1977:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.740.100.000;

Emissione quindicennale - em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.363.100.000;

Emissione quindicennale - em. 1978 - II tr.:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.547.000.000.

Totale generale L. 458.811,250.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A3732

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° settembre 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la tredicesima cedola d'interesse relativa al semestre marzo 1990/agosto 1990 del prestito obbligazionario 1984/1992, indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di giugno 1990 e luglio 1990 è risultato pari all'11,297%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di giugno 1990 e luglio 1990, è risultato pari al 9,948%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'equivalente al tasso semestrale del 5,30%.

Comunque, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre settembre 1990/febbraio 1991 scadenza 1° marzo 1991, cedola n. 14, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il quattordicesimo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dell'1,20%, pari alla differenza tra il rendimento semestrale della quattordicesima cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti (- - 8%), l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 9,20%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati fino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

90A3759

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 9 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000